



COMUNE DI POMPIANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 15 del 31/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022.

L'anno **2022**, il giorno **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **20:30**, presso l'auditorium comunale di Via Ortaglia, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
COMINCINI GIANCARLO	X		PELLOTTIERI MASSIMO	X	
LORENZI ROBERTA	X		CAZZAMALLI LIVIO		X
MARCIOTTI GABRIELE	X		ACERBIS SARA	X	
BONISOLI DONATELLA	X		PIOVANI PAOLO	X	
PEDRONI ALESSANDRO	X		BRADANINI MARIANGELA	X	
BRATELLI DANIELA	X		CALZONI PIERPAOLO	X	
LAVERONI VALERIA DONATA	X				

12 1

Presiede la riunione il Sindaco, Giancarlo Comincini.

Partecipa **Il Segretario Comunale, Dott. Domenico Siciliano**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto (ore 21.02).

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022.

L'Assessore al Bilancio, Avv. Massimo Pellottieri, relaziona sull'argomento, spiegando che l'aumento delle tariffe è dovuto all'aumento dei costi per lo smaltimento. Precisa che sono stati agevolati i commercianti, con una scontistica del 10% circa per tutti; per le famiglie, invece, vi è una disomogeneità in base ai componenti del nucleo familiare.

Il Consigliere Piovani ritiene che sarebbe stato opportuno aiutare le famiglie numerose rispetto ai commercianti, anche in funzione del calo demografico; poteva essere un segnale importante.

L'Assessore Pellottieri ricorda che lo scorso anno era stata applicata una scontistica maggiore alle famiglie. Spiega che i commercianti, entro giugno, possono recedere dal servizio comunale e rivolgersi ad un operatore privato, con conseguente minor gettito e maggior costo per il Comune; ecco perché si è ritenuto di agevolare il commercio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, Legge 27.12.2013, n. 147 (*Legge di stabilità 2014*), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738, dell'articolo 1, della Legge 160 del 27 dicembre 2019, "*a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*";

Visto, a tal fine, il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2015, n. 13 del 23.06.2020 e n. 13 del 28.06.2021;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. n. 147/2013 "*Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";
- ai sensi del comma 654, del suddetto articolo 1, Legge 27.12.2013, n. 147, "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*";

- ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 20 dicembre 2021, n. 228 (*c.d. D.L. "Milleproroghe"*) convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, è stato previsto che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 43, comma 11 del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*), all'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 20 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, i seguenti periodi: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*
- ai sensi dell'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 20 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato differito al 31 maggio 2022;

Viste le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la Legge n. 205/2017 che, ai commi 527-528-529-530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 *"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;

Richiamata, conseguentemente, la propria precedente deliberazione, adottata nell'odierna seduta consiliare del 31.05.2022, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022;

Dato atto che:

- il PEF 2022, che sarà validato dal Comune di Pompiano -in qualità di Ente Territorialmente Competente- è pari ad € 324.630,00 IVA compresa, di cui € 260.883,00 per costi variabili ed € 63.747,00 per costi fissi;

- i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività sono i seguenti:

descrizione categoria	nucleo	superfici	num. utenze	coeff. KA	coeff. KB
Abitazioni - fino a 1 componente	1	41.667,33	354	0,84	0,75
Abitazioni - 2 componenti	2	65.280,93	473	0,98	1,65
Abitazioni - 3 componenti	3	46.534,52	339	1,08	2,05
Abitazioni - 4 componenti	4	30.043,80	221	1,16	2,4
Abitazioni - 5 componenti	5	11.767,89	82	1,24	3
Abitazioni - 6 o più componenti	6	5.181,8	37	1,3	3,5

descrizione categoria	superfici	num. utenze	coeff. KC	coeff. KD
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	250	2	0,32	2,6
Campeggi, distributori carburante	1640	6	0,34	2,76
Stabilimenti balneari	0	0	0,38	3,11
Esposizioni, autosaloni	41201	75	0,3	2,5
Alberghi con ristorante	0	0	1,07	8,79
Alberghi senza ristorante	0	0	0,8	6,55
Case di cura e riposo	0	0	0,95	7,82
Uffici e agenzie	4542	22	1	8,21
Banche, istituti di credito e studi professionali	2061	12	0,58	4,78
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ed altri beni durevoli	1711	12	0,87	7,11
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	190	3	1,07	8,8
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	3051	14	0,72	5,9
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1335	6	0,92	7,55
Attività industriali con capannoni di produzione	28925	8	0,91	7,5
attività artigianali di produzione beni specifici	3486	11	0,82	6,71
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	486	2	2,42	19,835
Bar, caffè', pasticceria	1026	12	1,82	14,91
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	519	10	1,32	10,82
Plurilicenze alimentari e/o miste	40	1	1,54	12,59
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	76	1	3,03	24,86
Discoteche, night club	0	0	1,04	8,56

Visto il Documento Unico di Programmazione -D.U.P.- 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.12.2021, esecutiva, che individua nella sezione operativa gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni necessarie, assegnati ai responsabili di area;

Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.12.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

Rilevato che con deliberazione n. 9 del 10.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il rendiconto della gestione 2021 il quale prevede nell'avanzo di amministrazione € 11.362,06 di parte vincolata da trasferimenti di cui all'art. 112 del D.L. n. 34/2020 (*fondi c.d. zone rosse*) ed € 1.169,30 di parte vincolata da trasferimenti di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 (*Fondi agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività*) utilizzabili per concedere nel 2022 agevolazioni TARI;

Ritenuto, pertanto, di utilizzare interamente la somma complessiva di € 12.531,36 per agevolazioni pari al 10% per tutte le attività economiche con l'esclusione di banche e istituti di credito codice ATECO 64.1 (Intermediazione Monetaria):

- Cat. 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- Cat. 02. Campeggi, distributori carburante (comprese Attività Sportive codice ATECO 93.1).
- Cat. 04. Esposizioni, autosaloni.
- Cat. 08. Uffici, agenzie.
- Cat. 09. Banche, istituti di credito e studi professionali, **con l'esclusione di banche e istituti di credito codice ATECO 64.1 (Intermediazione Monetaria)**.
- Cat. 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.
- Cat. 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- Cat. 12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere.
- Cat. 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- Cat. 15. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- Cat. 16. Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie.
- Cat. 17. Bar, caffè, pasticceria.
- Cat. 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- Cat. 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.

Ritenuto, infine, di definire, con il presente provvedimento, i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2022 mediante la seguente cadenza temporale:

- unica emissione per utenze domestiche e non, articolata in n. 2 rate con le seguenti scadenze:
 - RATA 1: entro il 18.07.2022 (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza ordinaria del 16.07.2022);
 - RATA 2: entro il 17.10.2022 (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza ordinaria del 16.10.2022);
 - UNICA SOLUZIONE entro il 18.07.2022;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di "efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali" il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Avv. Massimo Pellottieri;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;

Con voti favorevoli n. 9 (nove: maggioranza; Acerbis del gruppo consiliare "Rinnovamento per Pompiano") e contrari n. 3 (tre: Piovani, Bradanini e Calzoni del Gruppo Misto), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2022, che di seguito si riportano in forma semplificata:

LISTINO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE:

Numero componenti del nucleo familiare	parte fissa tariffa al mq.	parte variabile €/utenza
1	€ 0,186388	€ 44,710006
2	€ 0,217453	€ 98,362013
3	€ 0,239642	€ 122,207349
4	€ 0,257394	€ 143,072018
5	€ 0,275145	€ 178,840023
6 o più	€ 0,288458	€ 208,646694

LISTINO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE:

Categoria	Descrizione	Tariffa Fissa tariffa al mq.	Tariffa Variabile tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,192354	€ 1,108583
2	Campeggi, distributori carburante	€ 0,204376	€ 1,176803
3	Stabilimenti balneari	€ 0,22842	€ 1,326036
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,180332	€ 1,065945
5	Alberghi con ristorante	€ 0,643183	€ 3,747863
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,480885	€ 2,792776
7	Case di cura e riposo	€ 0,571051	€ 3,334276
8	Uffici, agenzie	€ 0,601106	€ 3,500563
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,348641	€ 2,038087

10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,522962	€ 3,031548
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,643183	€ 3,752126
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	€ 0,432796	€ 2,51563
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,553018	€ 3,219154
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,547006	€ 3,197835
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,492907	€ 2,860996
16	Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie	€ 1,454677	€ 8,457208
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,094013	€ 6,357296
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,79346	€ 4,61341
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,925703	€ 5,368099
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 1,821351	€ 10,599757
21	Discoteche, night club	€ 0,62515	€ 3,649796

2. di approvare, per l'anno 2022, agevolazioni pari al 10% per tutte le attività economiche con l'esclusione di banche e istituti di credito codice ATECO 64.1 (Intermediazione Monetaria):

- Cat. 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- Cat. 02. Campeggi, distributori carburante (comprese Attività Sportive codice ATECO 93.1).
- Cat. 04. Esposizioni, autosaloni.
- Cat. 08. Uffici, agenzie.
- Cat. 09. Banche, istituti di credito e studi professionali, **con l'esclusione di banche e istituti di credito codice ATECO 64.1 (Intermediazione Monetaria)**.
- Cat. 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.
- Cat. 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- Cat. 12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere.
- Cat. 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- Cat. 15. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- Cat. 16. Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie.
- Cat. 17. Bar, caffè, pasticceria.
- Cat. 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- Cat. 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.

3. di dare atto che le agevolazioni sopra indicate comportano un minore introito di € 11.863,21 e che tale che tale minor gettito sarà finanziato nel seguente modo:

- € 1.169,30 con l'avanzo vincolato derivante da trasferimenti (*Fondi agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, art. 6 del D.L. n. 73/2021*) risultante dal Rendiconto della Gestione 2021, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10.05.2022;
- € 10.693,91 con l'avanzo vincolato derivante da trasferimenti (*Fondi c.d. zone rosse, art. 112 del D.L. n. 34/2020*) risultante dal Rendiconto della Gestione 2021, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10.05.2022;

4. di dare atto, altresì, che la "Cat. 14. Attività industriali con capannoni di produzione" (compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti) a seguito della nuova

formulazione dell'art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale - T.U.A.) introdotta dal D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 è esentata dall'applicazione della TARI, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;

5. di dare atto, inoltre, che sull'importo del Tributo TARI si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, nella misura del 5%;
6. di dare atto, infine, che l'importo del gettito complessivo TARI 2022 ammonta ad € 311.899,05 oltre ad € 15.677,47 a titolo di tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali a favore della Provincia di Brescia;
7. di approvare con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno, mediante la seguente cadenza temporale:
 - unica emissione per utenze domestiche e non, articolata in n. 2 rate con le seguenti scadenze:
 - RATA 1: entro il 18.07.2022 (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza ordinaria del 16.07.2022);
 - RATA 2: entro il 17.10.2022 (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza ordinaria del 16.10.2022);
 - UNICA SOLUZIONE entro il 18.07.2022;
8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;
9. di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, al fine di procedere all'immediata emissione degli avvisi di pagamento della TARI 2022.

* * * * *

La seduta termina alle ore 21.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Comincini
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano
(sottoscritto digitalmente)
